

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1491}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E. F. I. M.)

Seduta del 22 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, ha posto, tra l'altro, la esigenza che lo Stato non amministri direttamente le aziende e le quote sociali, ma proceda alla creazione di appositi enti i quali gestiscano, secondo criteri di economicità, le partecipazioni stesse.

In base a tale disposto legislativo sono stati istituiti gli Enti autonomi di gestione per le aziende minerarie, per il cinema, per le aziende termali e, da ultimo, con decreto presidenziale 27 gennaio 1962, n. 38, l'Ente per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

Tale Ente controlla attualmente il gruppo delle società che fanno direttamente capo alla Finanziaria Breda e talune altre imprese la cui responsabilità è stata parimenti affidata alla stessa Finanziaria per motivi di coordinamento e di efficienza di gestione. Si tratta di un complesso di aziende che negli ultimi anni ha dimostrato un eccezionale dinami-

simo dando vita ad un programma di nuove iniziative nel Mezzogiorno che comporterà una spesa di investimento di oltre 120 miliardi di lire.

L'onere relativo è stato sopportato, direttamente o indirettamente, dalla Finanziaria Breda, la quale ha da tempo raggiunto i limiti delle proprie possibilità. La stessa Finanziaria Breda ha recentemente assunto l'impegno, con il concorso della Cassa per il Mezzogiorno, di rendere attiva ed operante la INSUD, la quale è venuta finalmente a soddisfare quelle esigenze di impulso e di stimolo della iniziativa pubblica e privata nelle regioni meridionali che costituiscono una delle fondamentali direttrici di intervento per accelerare e qualificare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Ed anche la INSUD, nonostante la brevità del periodo trascorso dalla sua costituzione e le inevitabili difficoltà iniziali di organizzazione, ha già varato, per iniziativa della Breda, un programma di investimenti

nel Sud per oltre 40 miliardi di lire, i cui impegni ricadono in gran parte sulla stessa Breda, che partecipa al capitale della Società in misura paritetica con la Cassa.

Nuovi e maggiori impegni sono poi sopravvenuti con il recente trasferimento all'E. F. I. M., ai sensi della legge 21 giugno 1960, n. 649, dei pacchetti azionari della Società Carbosarda e della Società Energie, società già a partecipazione diretta dello Stato.

Se questo è, fino ad oggi, lo spazio operativo dell'E. F. I. M., va ricordato che non sono mancate anche di recente proposte volte ad estendere tale spazio con l'assorbimento da parte dell'E. F. I. M. di altre aziende metalmeccaniche inquadrare in altri Enti.

È chiaro che siffatte proposte sono animate dall'intento di attuare un ulteriore adempimento della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali (art. 3) non solo per quanto riguarda la cessazione del controllo diretto, da parte del Ministero, delle partecipazioni dirette, ma anche per ciò che concerne l'inquadramento di tutte le aziende, comprese quelle a partecipazione indiretta dello Stato, in omogenei enti di gestione. Poiché non è tuttavia possibile soddisfare immediatamente i voti ora richiamati e, d'altra parte, il presente schema di disegno di legge ha un obiettivo limitato, basti in questa relazione far cenno del problema ed aggiungere che, previo naturalmente un approfondito esame di tutti i suoi elementi, idonee iniziative potranno essere successivamente prese in considerazione per il trasferimento allo stesso E. F. I. M. di altre aziende metalmeccaniche finora gestite da enti diversi, qualora esse non risultassero integrate in tali enti per particolari convenienze tecnico-economiche.

Ai fini che premono particolarmente in questa sede si profila, pertanto, la necessità di reperire i mezzi per evitare che le provate capacità tecniche e organizzative del Gruppo vengano neutralizzate dalla deficienza dei fondi, con conseguente arresto del ritmo di espansione di questo complesso industriale nel Mezzogiorno, e dell'opera di assistenza alle aziende del Nord, che del Gruppo stesso sono parte non meno importante.

D'altra parte, appare ormai indispensabile che l'E. F. I. M., conformemente ai compiti istituzionali, assuma la sua parte di impegni finanziari, alleviando gli oneri che gravano sulla Finanziaria Breda in conseguenza del duplice sforzo che essa sta compiendo per lo sviluppo industriale delle regioni meridio-

nali, e per la riorganizzazione delle sue partecipazioni.

Perché ciò sia possibile occorre per prima cosa fornire l'E. F. I. M., al pari degli altri Enti di gestione, di un congruo fondo di dotazione, in relazione anche alle necessità di assicurare l'indispensabile equilibrio tra i mezzi propri dell'Ente e delle imprese controllate, ed i mezzi di finanziamento esterni. Occorre inoltre stabilire sul piano legislativo una disciplina che ponga l'E. F. I. M. in grado di meglio conseguire i fini di interesse generale in vista dei quali è stato istituito; ciò in conformità con quanto è stato già fatto per gli altri Enti di gestione, in modo da evitare ingiustificate differenziazioni e disparità di trattamento fra persone giuridiche pubbliche che, come quelle accennate, perseguono fini del tutto simili e si trovano in situazioni oggettive e soggettive sostanzialmente identiche.

Ed è appunto per soddisfare le suesposte esigenze che si è predisposto il presente disegno di legge con il quale viene conferita la somma di lire 25 miliardi nel fondo di dotazione dell'E. F. I. M., in misura cioè valutata con estrema parsimonia ed entro i limiti strettamente indispensabili per far fronte alle attuali necessità del Gruppo, e si provvede, altresì, a disciplinare l'attività dell'E. F. I. M. secondo schemi che sono analoghi a quelli sanciti dalle leggi n. 649 del 1960 e n. 1330 del 1961 riguardanti l'Ente di gestione per le aziende termali e l'Ente di gestione per il cinema.

Premesso quanto sopra, si illustrano qui di seguito le norme contenute nei singoli articoli:

L'*articolo 1* autorizza la spesa di 25 miliardi di lire da conferire nel fondo di dotazione dell'E. F. I. M. Per esigenze di bilancio si è provveduto a ripartire l'onere suddetto in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello corrente.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si prevede, inoltre, che, nella prima fase di attività dell'Ente, il fondo di dotazione venga incrementato con gli utili di gestione, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38. La disposizione è analoga a quelle previste dall'articolo 5, ultimo comma della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, riguardante l'Ente di gestione per il Cinema e dall'articolo 7, penultimo comma della legge 21 giugno 1960, n. 649, riguardante

l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

L'*articolo 2* ricalca puntualmente l'articolo 4 della legge n. 1330 del 1961 e gli articoli 5 e 6 della legge n. 649 del 1960. È evidente che, per l'efficiente perseguimento dei propri compiti, l'Ente di gestione non può limitarsi ad esercitare i poteri dell'azionista nelle singole società in cui possiede partecipazioni, ma deve essere dotato di un potere di iniziativa, di impulso e di coordinamento nell'intero settore, naturalmente in conformità con le direttive generali impartite dal Comitato dei Ministri, come previsto dall'articolo 1 dello statuto. Tale potere si concreta nella eventuale costituzione di nuove società, nella assunzione di nuove partecipazioni e, in genere, in una complessa opera di riorganizzazione delle società controllate, da attuarsi con i più svariati strumenti.

Poiché il possesso delle partecipazioni azionarie da parte dell'Ente non è preordinato al conseguimento di un lucro, ma tende a finalità di interesse generale e all'attuazione di una determinata politica economica e sociale, l'ultimo comma dispone che l'Ente non possa alienare le predette partecipazioni se non previo nulla osta del Comitato dei Ministri, competente ad impartire all'Ente stesso direttive generali.

L'*articolo* è simile all'articolo 7 della legge n. 1330 e all'articolo 9 della legge n. 649.

Come è noto, l'emissione di obbligazioni eventualmente garantire dallo Stato e fruente di ampi benefici fiscali è uno dei più validi mezzi concessi agli enti pubblici agenti nel campo dell'economia per convogliare il da-

naro privato al conseguimento di fini di interesse generale.

Nel caso in esame, naturalmente, l'adozione di siffatti atti di amministrazione straordinaria è stata sottoposta ad idonei controlli da parte delle autorità governative.

L'*articolo 4* conformemente a quanto stabilito in casi analoghi dall'articolo 8 della legge n. 1330 e dagli articoli 10 e 15 della legge n. 649, prevede agevolazioni fiscali per gli atti di costituzione di nuove società e di assunzione di partecipazioni ad opera dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, e per gli atti di trasferimento effettuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, e dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649.

L'*articolo 5* del pari, prevede altri sgravi fiscali per le operazioni di finanziamento compiute dall'Ente con le società controllate, per gli atti posti in essere dall'Ente o dalle società controllate per il riassetto di quest'ultime e per il migliore perseguimento dei fini istituzionali. La norma è identica alle disposizioni dell'articolo 9 della legge n. 1330 e dell'articolo 11 della legge n. 649.

L'*articolo 6* analogamente all'articolo 10 della legge n. 1330 e all'articolo 13 della legge n. 649, ribadisce il principio, già affermato nello statuto, secondo cui i rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti dell'Ente sono regolati da contratto di impiego privato.

L'*articolo 7* infine, prevede la prescritta copertura della spesa relativamente all'esercizio 1963-64 ed al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'E. F. I. M., istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali come segue:

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 2,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 2,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al precedente articolo.

ART. 2.

L'E. F. I. M. esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso attribuite, tutti i diritti e i poteri spettanti all'azionista.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente potrà costituire società per azioni, assumere partecipazioni e procedere al riassetto ed alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il Tesoro, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

ART. 3.

L'E. F. I. M. è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per

il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 20 per ciascun titolo e per i titoli multipli di lire 10 per ciascuna delle unità rappresentate dal titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

ART. 4.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione di società ed alla assunzione di partecipazioni di cui all'articolo 2, comma secondo ed al trasferimento dei titoli azionari e obbligazionari ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45, e dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10 mila ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2 mila ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10 mila.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

ART. 5.

L'E. F. I. M., per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 2, nonché gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

ART. 6.

I rapporti fra l'E. F. I. M. e i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

ART. 7.

All'onere di lire 5 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 ed a quello di lire 2,5 miliardi, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.